



Regolamento di esecuzione

In virtù degli art. 1 e 13 del Fondo nazionale formazione professionale odontotecnica (Regolamento del fondo per la formazione professionale) del 28 novembre 2006, il Consiglio della fondazione per la formazione professionale e per la formazione professionale continua in odontotecnica (Fondazione Odontotecnica ALPDS) rilascia il seguente regolamento di esecuzione:

I. **Basi, amministratrice**

1. Basi legali

- Art. 60 della Legge federale sulla formazione professionale del 13.12.2002.
- Art. 68 dell'Ordinanza sulla formazione professionale del 19.11.2003.
- Decreto del Consiglio federale conferente obbligatorietà generale al Fondo nazionale formazione professionale odontotecnica (di seguito denominato Fondo Odontotecnica) del 28.11.2006.
- Regolamento del Fondo per la formazione professionale del 28.11.2006

2. Amministratrice

Amministratrice del Fondo Odontotecnica è la Fondazione Odontotecnica ALPDS quale organizzazione responsabile del mondo del lavoro (OML, cfr. art.1 cpv. 1 regolamento del Fondo per la formazione professionale).

II. **Scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento di esecuzione precisa, ove necessario, le disposizioni del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006.
2. Descrive esaurientemente le funzioni, le competenze e le responsabilità delle commissioni incaricate della gestione strategica, operativa e amministrativa (Consiglio di fondazione della Fondazione Odontotecnica ALPDS, Commissione del fondo, sede).
3. Contribuisce ad un trattamento uniforme e giuridicamente paritario delle aziende e delle organizzazioni nell'ambito della fissazione dei contributi, dell'esenzione dall'obbligo contributivo e delle richieste di sostegno.
4. Include, nell'ambito di risorse limitate, le regole per dare priorità alle prestazioni generali in conformità con l'articolo 8 del regolamento del Fondo per la formazione del 28.11.2006.



III. Organi e loro funzioni; principio

1. Il Consiglio di fondazione della Fondazione Odontotecnica ALPDS svolge le funzioni ai sensi dell'art. 13 del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006. Gli compete la vigilanza e la gestione strategica del Fondo Odontotecnica. Dispone di un ampio diritto d'informazione e, con il consenso del Presidente, di visione. La protezione dei dati è garantita.
2. La Commissione del fondo svolge le funzioni ai sensi dell'art. 14 del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006. Le spetta l'alta vigilanza e la gestione operativa del Fondo Odontotecnica. Dispone di un ampio diritto d'informazione e di visione. La protezione dei dati è garantita.
3. L'organo amministrativo svolge le funzioni ai sensi degli art. 15 e 16 del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006. Gli spetta l'esecuzione del regolamento e delle delibere nonché la gestione dell'amministrazione e del segretariato.

IV. I singoli incarichi

1. Il Consiglio di fondazione svolge in particolare le seguenti mansioni:
 - Approvazione del bilancio e del conto annuale nonché del rapporto di revisione
 - Approvazione del budget
 - Emissione e adeguamento di regolamenti
 - Decisione sulla liquidazione
 - Scelta dell'ufficio di revisione
 - Scelta della Commissione del Fondo
 - Delibera sull'adeguamento dei contributi ai sensi dell'art. 10 cifra 7 del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006
 - Delibera sulla politica delle riserve
2. La Commissione del fondo svolge in particolare le seguenti mansioni:
 - Consulenza e approvazione del budget all'attenzione del Consiglio di fondazione
 - Definizione delle procedure di esenzione dall'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 11 del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006
 - Interlocutore dell'organo amministrativo e sorveglianza dello stesso
 - Rendicontazione al Consiglio di fondazione
 - Conferimento del mandato all'ufficio di revisione
 - Approvazione della rendicontazione all'autorità di sorveglianza ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006
 - Delibere sull'impiego delle riserve
3. L'organo amministrativo svolge le seguenti mansioni:
 - Fatturazione
 - Procedure d'incasso (sollecito, esecuzione, processo civile)



- Amministrazione e attualizzazione dei dati delle aziende soggette all'obbligo contributivo in collaborazione con l'Associazione dei Laboratori di Protesi Dentaria Svizzera (ALPDS) e della Commissione Paritetica Professionale del CCL Odontotecnica
- Elaborazione del budget e del conto annuale, ivi compresa la domanda circa la politica delle riserve
- Dare risposta alle richieste
- Espletamento amministrativo di ricorsi e richieste all'attenzione della Commissione del fondo
- Versamento delle prestazioni secondo il budget approvato
- Amministrazione del capitale del fondo
- Contabilità
- Approntamento delle documentazioni all'attenzione dell'autorità di sorveglianza ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006.
- Stesura di inviti e protocolli
- Archiviazione dei documenti

V. Prestazioni: principi

1. Sono applicabili le destinazioni dell'art. 8 del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006 e le delimitazioni dell'art. 10 cpv. 3 dello stesso.
2. Le prestazioni del fondo vengono erogate nel contesto dei mezzi disponibili secondo le regole rilasciate dal Consiglio di fondazione e in conformità con le priorità deliberate dallo stesso.
3. Nell'ambito delle sue decisioni, il Consiglio di fondazione priorizza, nel limite del possibile, le attività e i progetti che:
 - comportano un diretto miglioramento delle offerte di formazione o il reclutamento professionale.
 - garantiscono l'esistenza e la competitività a lunga scadenza della Scuola Professionale Superiore di Odontotecnica Svizzera.
 - creano un beneficio misurabile per il ramo ai sensi del rafforzamento della competitività delle aziende e della commerciabilità degli studenti.
 - esplicano un effetto favorevole sui costi delle aziende formatrici.
4. Il Consiglio di fondazione è attento a un'adeguata politica delle riserve e ad un utilizzo economico delle risorse.
5. Per ogni pretesa nei confronti del Fondo Odontotecnica risponde esclusivamente il capitale del fondo.

VI. Prestazioni a favore della formazione di base (art. 10 cpv. 3 regolamento del fondo per la formazione professionale)

1. In generale, il 20% delle risorse disponibili viene distribuito a favore della formazione professionale iniziale (al netto dei costi amministrativi e dell'eventuale sostituzione delle riserve nel contesto della politica definita dal Consiglio di fondazione).



2. Di regola, dal relativo importo, fino a concorrenza di una somma di CHF 30'000.-, vengono riservati ogni anno il 10% quale riserva per progetti speciali nonché al massimo CHF 6'000.- per acconti destinati alle fiere regionali di formazione professionale.
3. L'importo residuo, dopo gli accantonamenti e la costituzione delle riserve ai sensi delle cifre 1 e 2 della presente disposizione, viene versato proporzionalmente ai centri dei corsi interaziendali. Quale base di commisurazione per la ripartizione fa stato il numero complessivo, approvato dal cantone d'ubicazione e indicato sul formulario ufficiale, dei giorni di corsi interaziendali svolti da ogni centro e corrispondentemente sussidiati durante il periodo di commisurazione e il numero di persone in formazione registrato per detto periodo di tempo nella relativa ubicazione. L'ammontare a disposizione per il periodo di commisurazione viene ripartito alle ubicazioni secondo la seguente chiave: numero dei giorni di corsi interaziendali per ubicazione moltiplicato per il numero delle persone in formazione partecipanti presso detta ubicazione diviso per i prodotti dei giorni dei corsi interaziendali e per il numero delle persone in formazione in ogni ubicazione addizionati per tutta la Svizzera.
4. I centri sono tenuti a inoltrare la relativa documentazione all'attenzione della Commissione del fondo. Nella misura in cui esiste un accordo di prestazioni cantonale, le documentazioni vanno inoltrate in conformità ai requisiti ivi definiti.
5. I centri sono attenti a un impiego conforme alla destinazione dei mezzi e ogni anno stendono un rapporto all'attenzione della Commissione del fondo, allegando pure il bilancio e il conto economico. A tale scopo rientrano in considerazione in particolare: elaborazione e rinnovamento di guide metodiche modello e di documentazioni per i corsi, costi per l'assicurazione della qualità e per i controlli della qualità, finanziamento dell'infrastruttura specifica del ramo necessaria per la formazione, formazione e formazione continua dei formatori, reclutamento e remunerazione dei docenti.

VII. Esonero dall'obbligo contributivo

1. Sono applicabili le disposizioni dell'art. 11 del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006.
2. L'esonero avviene solo in casi eccezionali.
3. Possono essere completamente esonerati:
 - le aziende che, presentando il conto economico, sono in grado di comprovare oltre ogni dubbio una cifra d'affari lorda inferiore a CHF 75'000.-;
 - le aziende individuali che, in base al relativo conto economico e fornendo i necessari giustificativi, sono in grado di comprovare un utile inferiore a CHF 40'000.- prima degli ammortamenti;
 - le aziende individuali senza collaboratori il cui titolare nell'anno contributivo raggiunge l'età ordinaria di pensionamento AVS e arrestò lavorare o decede;
 - le aziende individuali il cui titolare unico comprova di percepire una rendita di invalidità o che necessita di aiuto sociale, purché non svolga più alcuna attività professionale.



4. Possono essere parzialmente esonerate:
 - le aziende che iniziano o cessano l'attività durante l'anno contributivo. In tali casi il contributo viene riscosso pro rata (numero di mesi con attività).

VIII. Sconti

1. Le aziende che hanno sede in un Cantone con un proprio fondo beneficiano di uno sconto del 20%, a meno che, in caso di esistenza di un fondo nazionale, la legislazione cantonale non preveda alcun esonero a livello cantonale.
2. I soci dell'ALPDS beneficiano di uno sconto del 50%. (art. 10 cpv. 2 regolamento del fondo per la formazione professionale).
3. Gli sconti sono cumulabili, venendo lo sconto di cui alla cifra 2 calcolato in base all'ammontare della fattura ridotto del 20%.

IX. Procedure d'incasso e di sollecito (art. 10 cpv. 6 regolamento del fondo per la formazione professionale)

1. I contributi vengono fatturati nel primo trimestre di ogni anno civile. Quale base fa stato la lista attualizzata della Commissione Paritetica Professionale del CCL Odontotecnica.
2. Le aziende morose ricevono al massimo tre solleciti. I solleciti vengono inviati dopo 30, 50 e 60 giorni. Sono dovuti interessi di mora pari al 5%. Il terzo sollecito viene recapitato con posta raccomandata e con comminazione di procedura esecutiva. Il costo forfettario per ciascun sollecito ammonta a CHF 50.-.
3. In caso di procedura esecutiva infruttuosa viene avviato un processo civile ordinario.

X. Disposizioni finali

Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore al momento della sua approvazione tramite il Consiglio di fondazione.

Approvato dal Consiglio di fondazione il 14 aprile 2022.

Fondazione Odontotecnica ALPDS

Renzo Trachsler
Presidente

Urs Weber
Vice-Presidente